

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 29/07/2026 n. 899

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO EROSIONE TRAMITE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA, SITO A SERRA SAN QUIRICO IN STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SAN BARTOLO - RICHIEDENTE: UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 5198 del 23/06/2026, pervenuta in pari data ed assunta al protocollo prov.le al n. 22640 del 24/06/2026, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto dell'Unione Montana Dell'Esino Frasassi, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 23741 del 30/06/2026, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 22/08/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 24652 del 07/07/2026, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Gola della Rossa” (c.d. Galassino) e nel Parco Regionale della Gola della Rossa Frasassi, istituito con Legge Regionale n. 57 del 2 settembre 1997, ai sensi della Legge 394/1991 e della L.R. 28 aprile 1994, n. 15.

L'intervento proposto riguarda, la realizzazione di opere di consolidamento e di regimazione idraulica in un tratto di viabilità comunale, soggetto ad un fenomeno di dissesto, in località San Bartolo in una zona posta a N-W del centro storico del Comune di Serra San Quirico; area identificata nel P.R.G. vigente come Zona E – Agricola normata dagli artt. 43/53 delle NTA del PRG.

Tale intervento si rende necessario per ripristinare, nell'originaria posizione, il corpo di scarpata interessato dallo smottamento e l'infrastruttura viaria di servizio ad alcune abitazioni.

Il tratto di scarpata interessata dalla frana verrà, in particolare, consolidata mediante la sovrapposizione di stuoie in materiale biodegradabile, ancorate al terreno tramite picchetti dopo la realizzazione, in adiacenza alla strada, di un rilevato strutturale di contenimento con gabbionate, sulla sommità del quale insisterà la scarpata in oggetto. È, inoltre, prevista la posa di 3 talee al mq per il rinverdimento delle gabbionate.

Contestualmente a tali opere, si prevede di realizzare ulteriori interventi finalizzati al miglioramento, ai bordi della strada, del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Il progetto delle opere idrauliche prevede, nel dettaglio, il rifacimento duraturo di alcuni tratti delle cunette naturali esistenti al fine di collettarle in un'unica condotta verso il fosso, limitrofo alla strada asfaltata sottostante, che termina nel sistema fognario principale.

Il tratto di raccordo tra le nuove cunette in pietra e il fosso sottostante sarà realizzato con canalette semicircolari in acciaio ondulato che collegheranno tre pozzetti dissipatori di

energia prima di raggiungere la terza e nuova cunetta di raccolta nel primo tratto del fosso suddetto.

Data la conformità di questa seconda scarpata, contigua alla strada asfaltata, che presenta due evidenti erosioni orizzontali a quote differenti, si procederà al consolidamento con palificate vive di sostegno prima della posa dei due pozzetti dissipatori più in alto.

Tutte le opere di drenaggio, così come la palificata, risultano essere realizzate interrate o parzialmente interrate.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B40 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *lo stesso si rende necessario per ripristinare, nell'originaria posizione una scarpata interessata da una frana, al fine di impedirne una possibile ulteriore evoluzione, garantendo il collegamento viario comunale a servizio ad alcune abitazioni;*
- *le opere risultano progettate con tecniche di ingegneria naturalistica che, dopo breve tempo, permetteranno il completo rinverdimento della scarpata;*
- *l'intervento non produrrà, pertanto, una sensibile variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela, al contrario consentirà il ripristino degli elementi connotanti il paesaggio e degli aspetti morfologici alterati.*

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli "INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO EROSIONE TRAMITE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA", in quanto compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *utilizzare per il riempimento dei gabbioni pietrame locale o comunque materiale litologico analogo a quello presente nell'immediato contesto, evitando cromie estranee (es. pietra troppo chiara o scura);*

- *prevedere la messa a dimora, preferibilmente in corso di esecuzione dell'opera, di talee e/o piantine di specie autoctone sia sulle superfici superiori e interstiziali dei gabbioni (gabbionata rinverdata) sia della palificata "viva";*
- *rispettare un adeguato programma di manutenzione post-impianto fondamentale per consolidare i risultati dell'intervento ed assicurare lo sviluppo equilibrato della vegetazione."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 24652 del 07/07/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la *"motivata proposta di accoglimento"* di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 07/07/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 27/07/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dall'Unione Montana Esino Frasassi nel Comune di SERRA SAN QUIRICO - STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SAN BARTOLO, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *“Semplificazioni procedurali”* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *“Autorizzazione”* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito, ai sensi dell'art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all'Arch. Sergio Bugatti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all'Arch. Massimo Orciani, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *“Governo del Territorio”* del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *“Governo del Territorio”* del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO EROSIONE TRAMITE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA", nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, STRADA COMUNALE IN LOCALITA' SAN BARTOLO, proposte come da istanza presentata dall'Unione Montana Dell'Esino Frasassi e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 5198 del 23/06/2026, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 22640 del 24/06/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio n. 24652 del 07/07/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1,

del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

- VI.** Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VIII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- IX.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, all'Ente ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 29/07/2026

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1480